



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SORVOLO DEI DRONI E DEGLI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO

Premesse

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” all’art. 11 h) stabilisce che “è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”.

Il Codice della Navigazione, all’art. 793, “Divieti di sorvolo”, stabilisce che l’ENAC “può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza o di ordine pubblico su richiesta della competente amministrazione”.

La Circolare Enac ATM-03C disciplina la modalità con cui vengono disposti i divieti di sorvolo, anche in applicazione delle previsioni di cui alla legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette).

Premesso quanto sopra, Enac provvede a far pubblicare eventuali restrizioni di spazio aereo sulla base anche di valutazioni tecniche attinenti alle verifiche di eventuali interferenze, espresse da parte dei service provider nazionali, sia in AIP Italia che sulla piattaforma D-Flight.

Alla luce di quanto rappresentato, sono proibite al sorvolo quelle aree in corrispondenza dei Parchi il cui divieto è stato approvato dall’ENAC ed è quindi stato pubblicato sull’AIP Italia ENR 5.6.1-1 “Parchi naturali e zone soggette a protezione faunistica”.

L’identificazione delle aree di divieto deve essere realizzata mediante un insieme contingentato di punti georeferenziati, che definiscano i poligoni in cui vige il divieto di sorvolo.

Pertanto, non è tecnicamente possibile seguire le linee dei confini delle diverse zone e sotto-zone del Parco regionale del Delta del Po.

Inoltre, non sarebbe facilmente comprensibile e gestibile un siffatto puntuale divieto, nemmeno da parte degli utenti, anche a causa dell’inevitabile effetto buffer delle zone di divieto, che sovente andrebbe a precludere il volo anche in ambiti teoricamente aperti, ma stretti tra due aree interdette.

I sei Piani Territoriali del Parco sono stati redatti ed approvati quando i droni non erano oggetti di utilizzo comune, infatti non fanno mai riferimento a tale tipologia di velivoli. Pertanto, le Norme Tecniche di Attuazione di ogni Piano, laddove prevedono divieti specifici di sorvolo, sono sempre riferite a velivoli convenzionali con pilota.

In definitiva, si ritiene necessario modificare il Regolamento adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 60 del 27/10/2020, per semplificarne la disciplina e renderne, così, possibile l’applicazione alla luce delle modalità attuative stabilite da ENAC e riportate in premessa.

Sommario

Art. 1 Finalità del Regolamento e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Ambito territoriale di applicazione	4
Art. 4 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini ludici.....	4
Art. 5 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini professionali e di ricerca scientifica	4
Art. 6 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini sportivi	5
Art. 7 Richiesta autorizzazioni	5
Art. 8 Vigilanza e sanzioni	6
Art. 9 Disposizioni finali.....	6
Allegato 1 - Modulo di richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali	10

Art. 1 Finalità del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 32 della LR 17 febbraio 2005, n. 6, nel rispetto delle finalità e in conformità con le leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Regolamento disciplina l'utilizzo dei mezzi aerei a pilotaggio remoto (altrimenti noti come droni) all'interno del perimetro del Parco definito dai Piani Territoriali di Stazione del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna (di seguito Piani di Stazione) e in coerenza con le norme d'attuazione dei Piani stessi.
3. Il presente Regolamento disciplina l'uso dei mezzi aerei a pilotaggio remoto connesso a determinate attività, siano esse di carattere ludico e sportivo, professionale scientifico.
4. L'Ente di gestione disciplina la materia del presente Regolamento secondo i seguenti criteri direttivi:
 - a. tutela degli ecosistemi da disturbi di natura antropica e da emissioni sonore accidentali;
 - b. riduzione dei rischi di potenziale danno alla fauna, con particolare riferimento alla nidificazione;
 - c. minimizzazione dell'esposizione dell'ecosistema naturale alla presenza di droni;
 - d. regolamentazione dell'utilizzo di droni e aeromobili senza equipaggio nei casi di richieste motivate.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nella LR 6/2005, nel Regolamento UE 947/2019 e nel Regolamento UE 945/2019, le cui definizioni sono riprese nel presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. Definizioni:

- a) *Drone o Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR)*: apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre, progettato per operare con pilotaggio remoto, senza persone a bordo.
- b) *Sistema di aeromobili senza equipaggio (UAS- unmanned aircraft system)*: un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.
- c) *Aeromodellista o pilota remoto*: persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS.
- d) *Esigenze professionali*: promozione turistica, riprese per film o documentari, rilievi planimetrici, strutturali e fotografici.
- e) *Fini ludici*: riprese libere eseguite a titolo personale, comunque non rientranti nelle Esigenze professionali come descritte alla precedente lettera g).
- f) *Fini sportivi*: eventi competitivi e corse attraverso cui i piloti di droni gareggiano con i propri droni.
- g) *Ente di gestione*: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po.
- h) *Regolamento*: Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e di aeromobili a pilotaggio remoto.

Art. 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano all'interno del perimetro definito dai Piani di Stazione vigenti del Parco Regionale del Delta del Po, includendo sia le zone di parco che di area contigua, così come riportato nella cartografia dell'area protetta

consultabile sul sito della Regione Emilia-Romagna al seguente link:

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html

Art. 4 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini ludici

2. L'utilizzo di droni e aeromobili senza equipaggio a fini ludici è sempre vietato in tutto il territorio del parco e dell'area contigua, ad eccezione delle Zone D urbanizzate e delle sottozone PP.STO, in cui l'utilizzo di droni e aeromobili a fini ludici è consentito tutto l'anno, salvo diversa normativa vigente.

Art. 5 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini professionali e di ricerca scientifica

1. L'utilizzo di droni e aeromobili senza equipaggio a fini professionali e di ricerca scientifica è sempre vietato nelle Zone A di protezione integrale fatta eccezione nel caso di autorizzazione per esclusivi fini sanitari o scientifici rilasciata dall'Ente di gestione, previa richiesta di nulla osta.
2. L'utilizzo di droni e aeromobili a fini professionali e di ricerca scientifica è sempre vietato nelle Zone B, C e nelle aree contigue ad eccezione di autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione, previa richiesta di nulla osta.
3. Fanno eccezione le Zone D urbanizzate e le sottozone PP.STO, in cui l'utilizzo di droni e aeromodelli a fini professionali e di ricerca scientifica è consentito tutto l'anno, salvo diversa normativa vigente.

Art. 6 Modalità di utilizzo di droni e aeromodelli per fini sportivi

1. L'utilizzo di droni e aeromodelli a fini sportivi è vietato in tutte le zone di Parco e area contigua.

Art. 7 Richiesta autorizzazioni

1. L'utilizzo di droni e aeromodelli, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 5, a fini professionali e di ricerca scientifica, viene autorizzato mediante il rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di gestione, da richiedere attraverso il modulo di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 del presente articolo è fondato sui criteri indicati all'art. 1, comma 4 e avviene nelle modalità e tempistiche esplicitate agli artt. 15, 16, 21 del Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta.
3. L'utilizzo di droni e aeromodelli a fini ludici, sportivi, professionali e di ricerca scientifica nelle Zone D urbanizzate e all'interno della Sottozona PP.STO del Piano di Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia non necessita il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione.
4. Nelle Riserve Naturali dello Stato (RNS) incluse nella perimetrazione dei Piani di Stazione dell'Ente di gestione, la regolamentazione dell'utilizzo di droni e il rilascio delle autorizzazioni è di competenza dell'organo gestore della Riserva Naturale dello Stato.
5. Nell'ambito dei siti Rete Natura 2000 all'interno del perimetro definito dai Piani di Stazione, valgono, qualora più restrittive le norme nazionali e regionali relative alle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei siti.

Art. 8 Vigilanza e sanzioni

1. Il controllo e la vigilanza del rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno

per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni/Unione dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'Ente di gestione e dalle guardie pinetali del Comune di Ravenna, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), oltre ai Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (LR 23/1989) di Ferrara e Ravenna.

2. La diffusione di riprese aeree, riconducibili in modo evidente al territorio dell'area protetta, potrà essere oggetto di controllo e verifica di responsabilità da parte dell'Ente di gestione.
3. Le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 60 della LR 6/2005.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 60 della LR 6/2005 trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento a quello in materia di sanzioni amministrative, approvato dall'Ente di gestione.
5. L'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
 - a. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b. dall'entità del danno cagionato;
 - c. dal pregio del bene danneggiato;
 - d. dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e. dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione, che li reinveste nella gestione e valorizzazione dell'area protetta.

Art. 9 Disposizioni finali

1. L'allegato 1 "Modulo di richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali.", costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente Regolamento.
2. Il modulo di "richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali." (allegato 1) dovrà essere inoltrato all'indirizzo parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it all'attenzione dell'Ufficio tecnico Ambientale
3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.
4. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione a seguito di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici, e approvato secondo le modalità previste all'art. 32 della LR 6/2005.

Allegato 1 - Modulo di richiesta di nulla osta per autorizzazione al sorvolo con drone per motivi di pubblica sicurezza, ricerca scientifica ed esigenze professionali.

Spett. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Il/La sottoscritto/a nato/a
il..... e residente a
via telefono
e-mail
codice fiscale
n° carta d'identità o altro documento identificativo.....

chiede il rilascio di autorizzazione per eseguire sorvolo con mezzo aereo a pilotaggio remoto il/i giorno/i..... per conto di:

per i seguenti motivi:

- fini scientifici

- fini professionali
.....

- particolari esigenze:

in

Località:

Comune:

Coordinate geografiche:

Descrizione sintetica del piano di volo:

Localizzazione all'interno del Parco regionale Delta del Po

Stazione:

☐ Volano-Mesola-Goro

☐ Centro Storico di Comacchio

☐ Valli di Comacchio

☐ Campotto di Argenta

☐ Pineta San Vitale e Piallasse di Ravenna

☐ Pineta di Classe e Salina di Cervia

Zona: ☐ B (zona protezione generale) ☐ C (zona protezione ambientale) ☐ AC (area contigua)

(la Zona in cui ricade l'area di attività è indicata nella cartografia dell'area protetta reperibile nel sito:

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html)

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.

46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- di adottare un comportamento di volo appropriato a minimizzare ogni possibile disturbo causato alla fauna evitando, ad esempio i sorvoli ripetuti o prolungati della medesima area così come quei comportamenti atti a disturbare direttamente ed intenzionalmente la fauna;
- di disporre di un aeromodello con una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, ovvero drone marca modellotarga/numero qr code di identificazione
- di effettuare le operazioni entro la distanza di visibilità» («VLOS», visual line of sight), ovvero di mantenere un contatto visivo costante con l'aeromobile;
- di conoscere i regolamenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- di conoscere il "Regolamento per la disciplina del sorvolo dei droni e degli aeromobili senza equipaggio" dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- di essere in possesso di polizza assicurativa RCT per l'utilizzo del drone stipulata con la compagnia assicurativa n. polizza scadenza massimale assicurato
- che l'operatore, ai sensi del Regolamento UE 947/2019, è:
- che il pilota, ai sensi del Regolamento UE 947/2019, è:, abilitazione cat., n. di registrazione

Luogo e data _____

Firma _____